

Ravvedimento Operoso – Art. 13 del D.Lgs. 472/97

Per effetto della modifica apportata all'art. 13 del D.Lgs. 472/97 dal D.L. 124/2019, convertito nella L. 157/2019, sono state estese a tutte le entrate tributarie comunali le scansioni temporali del ravvedimento dei tributi erariali.

In base all'istituto del ravvedimento operoso, i versamenti omessi o insufficienti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente e contestualmente il pagamento:

- dell'imposta dovuta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione in misura ridotta.

Il regime sanzionatorio applicabile in caso di ravvedimento è stato modificato dal D.Lgs. 87/2024, ma solo per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024.

Pertanto, in caso di ravvedimento operoso, le sanzioni applicabili saranno diverse a seconda che si regolarizzino violazioni commesse entro il 31/08/2024 (omesso versamento dell'acconto IMU 2024 o dell'IMU di annualità precedenti) ovvero violazioni commesse dal 1°/09/2024 (omesso versamento del saldo IMU 2024 o dell'IMU di annualità successive).

Per le violazioni commesse entro il 31 agosto 2024 il ravvedimento può avvenire:

- entro i 14 giorni successivi alla scadenza pagando una sanzione pari allo **0,1%** dell'imposta per ogni giorno di ritardo;
- dal 15° giorno di ritardo fino al 30° giorno di ritardo, pagando una sanzione pari all'**1,5%** dell'imposta;
- oltre il 30° giorno di ritardo ma entro il 90° giorno di ritardo, pagando una sanzione pari all'**1,67%** dell'imposta;
- oltre il 90° giorno di ritardo ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, pagando una sanzione pari al **3,75%** dell'imposta;
- dopo il termine di cui sopra ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, pagando una sanzione pari al **4,29%** dell'imposta;
- dopo il termine di cui sopra (ovviamente fino alla scadenza dei termini per i controlli dell'ufficio) pagando una sanzione pari al **5%** dell'imposta.

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il ravvedimento può avvenire:

- entro i 14 giorni successivi alla scadenza pagando una sanzione pari allo **0,083%** dell'imposta per ogni giorno di ritardo;
- dal 15° giorno di ritardo fino al 30° giorno di ritardo, pagando una sanzione pari all'**1,25%** dell'imposta;
- oltre il 30° giorno di ritardo ma entro il 90° giorno di ritardo, pagando una sanzione pari all'**1,39%** dell'imposta;
- oltre il 90° giorno di ritardo ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, pagando una sanzione pari al **3,125%** dell'imposta;
- dopo il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, pagando una sanzione pari al **3,57%** dell'imposta.

La sanzione e' ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo dovuto nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno successivo alla data di scadenza fino alla data di effettivo versamento con i seguenti tassi legali:

- 0,05% per l'anno 2020;
- 0,01% per l'anno 2021;
- 1,25% per l'anno 2022;
- 5,00% per l'anno 2023;
- 2,50% per l'anno 2024;
- 2,00% per l'anno 2025.

L'adempimento può essere, tuttavia, effettuato in tempi diversi: non è richiesto che nello stesso giorno si sani l'irregolarità versando il totale dovuto. E' possibile pagare in un primo momento il tributo e, successivamente, interessi e sanzioni.

Dal punto di vista operativo, lo strumento per il pagamento è il modello F24 o il bollettino di c/c postale nei quali le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.

Il calcolo degli importi dovuti a titolo di ravvedimento operoso può essere effettuato utilizzando il calcolatore on-line disponibile sul sito internet comunale attraverso il quale è possibile ottenere anche il modello F24 precompilato da utilizzare per il versamento.

Una volta eseguito il pagamento, il contribuente dovrà fare apposita comunicazione al Comune allegando copia della quietanza di versamento.

ATTENZIONE

1. Presentazione allegando fotocopia di un documento di identità del dichiarante con una delle 2 seguenti modalità

- a) con PEC a vicenza@cert.comune.vicenza.it
b) CONSEGNA AL PROTOCOLLO DEL
COMUNE IN CORSO PALLADIO 98 – PALAZZO
TRISSINO

2. Si prega di compilare in stampatello.

IMU P_2323

Al Comune di Vicenza
Settore "Tributi"
Ufficio I.M.U.
contrà San Marco, 26
36100 - VICENZA

I.M.U.: COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RAVVEDIMENTO OPEROSO

(ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Prov. _____ il ____ / ____ / ____

Codice fiscale _____

Residente a _____ Via/piazza _____ n. _____

Recapito telefonico _____ cell. _____ fax _____

Indirizzo e-mail _____

in qualità di legale rappresentante/socio/amm.re della società _____

Codice fiscale/Partita I.V.A _____

con sede legale in _____ Via/piazza _____ n. _____

COMUNICA

di essersi avvalso della facoltà prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 18/12/97 n. 472 e successive modificazioni con riferimento all'IMU per la seguente fattispecie:

- ☐ omesso o parziale versamento in acconto dell'anno;
- ☐ omesso o parziale versamento a saldo dell'anno.....;

e di avere a tale scopo effettuato in data _____ il versamento di € _____

così determinato (vedere retro):

- (1) Imposta: € _____

- (2) Sanzione: pari al _____ % dell'imposta: € _____

- (3) Interessi al tasso legale in giorni: _____ € _____

Allega copia dell'attestazione di versamento.

Vicenza, _____

(firma*)

** in caso di documento firmato digitalmente ed inviato tramite PEC non serve allegare il documento di identità del dichiarante*

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016

I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Settore "Tributi" – Ufficio IMU – contrà San Marco, 26 – Vicenza – tel. 0444/222370

E-mail imu@comune.vicenza.it o tributi@comune.vicenza.it - PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it.

INFORMATIVA SUL CALCOLO DEL RAVVEDIMENTO

(1) Indicare l'imposta dovuta come segue:

OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ACCONTO/SALDO: importo che doveva essere versato alla rispettiva scadenza, ovvero differenza tra quello dovuto e quello già versato.

(2) Indicare la relativa SANZIONE calcolata come segue:

RITARDO	SANZIONE PER LE VIOLAZIONI COMMESSE ENTRO IL 31/08/2024	SANZIONE PER LE VIOLAZIONI COMMESSE DOPO IL 1°/09/2024
dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza	0,1% PER OGNI GIORNO DI RITARDO	0,083% PER OGNI GIORNO DI RITARDO
dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza	1,5%	1,25%
dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza	1,67%	1,39%
dal 91° giorno ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui e' stata commessa la violazione	3,75%	3,125%
dopo il termine di cui sopra ed entro il termine per presentare la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione e' stata commessa	4,29%	3,57%
oltre il termine di cui sopra	5%	3,57%

N.B.: La sanzione è ridotta sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di accertamento per le quali l'autore abbia avuto formale conoscenza.

(3) Indicare i relativi INTERESSI: sull'importo relativo all'IMPOSTA DOVUTA si calcolano gli interessi con maturazione giorno per giorno dal giorno in cui sono divenuti esigibili e fino alla data del versamento in base ai seguenti tassi legali: 0,08% per l'anno 2019; 0,05% per l'anno 2020; 0,01% per l'anno 2021; 1,25% per l'anno 2022; 5% per l'anno 2023; 2,5% per l'anno 2024; 2% per l'anno 2025.

Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti in materia di procedimenti tributari comunali, si forniscono le seguenti informazioni:

1. il titolare del trattamento è il Comune di Vicenza nella persona del Sindaco *pro tempore*, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: vicenza@cert.comune.vicenza.it
2. il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) designato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, alla data della presentazione della richiesta dell'agevolazione tributaria, è contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@comune.vicenza.it
3. il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario per adempiere agli obblighi legali da parte del titolare del trattamento e per assolvere a compiti di interesse pubblico connessi alla gestione della richiesta/autocertificazione rilasciata nell'ambito del procedimento tributario comunale;
4. il rifiuto a comunicare i dati personali necessari o l'opposizione al trattamento rende impossibile l'elaborazione della richiesta/autocertificazione;
5. il trattamento dei dati avviene ai soli fini dell'esecuzione di tutti i procedimenti amministrativi ed eventualmente giurisdizionali connessi e/o conseguenti al procedimento tributario oggetto di richiesta/autocertificazione, come disciplinati da tutte le fonti normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, nel rispetto del segreto d'ufficio, secondi i principi di necessità, liceità, correttezza, proporzionalità e trasparenza;
6. il periodo di durata della conservazione dei dati è permanente ed in ogni caso fissato in conformità al Piano di Conservazione allegato al Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi del Comune di Vicenza, consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali/regolamenti;
7. il trattamento dei dati avviene in modo manuale e informatizzato. I dati sono trattati in conformità alla normativa vigente ed in ogni caso in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e da prevenirne divulgazione, utilizzi non autorizzati, alterazione o distruzione;
8. i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare (dipendenti e collaboratori del titolare), possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
9. i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
10. l'interessato ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali trattati e la rettifica degli stessi;
11. è escluso il diritto alla cancellazione e il diritto di limitazione del trattamento, in quanto il trattamento è necessario per l'espletamento del procedimento tributario de quo;
12. l'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento UE 2016/679;
13. l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.